



Medici e Società

NEWS

Domenica 13 dicembre 2015

Ore 10.30

Giuramento professionale e consegna delle Medaglie d'Oro per i 50 anni dalla laurea

**Salone di Rappresentanza della Provincia
Taranto**

Via Anfiteatro n. 4

Sabato 19 dicembre 2015

Ore 10.00

Assemblea ordinaria annuale

**Sala "Viesti"- Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto**

Via Crispi n. 107

OMCeO TARANTO

MEDAGLIE D'ORO PER I CINQUANT'ANNI DI LAUREA: ECCO I PREMIATI

Come da tradizione, anche quest'anno, si svolgeranno il prossimo 13 dicembre alle ore 10.30 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, in via Anfiteatro n. 4, due suggestive cerimonie che vedranno protagonisti numerosi medici jonici. La prima riguarderà i neoiscritti che proclameranno e firmeranno il solenne "Giuramento Professionale"; la seconda interesserà, invece, i medici e gli odontoiatri che nel 2015 festeggiano cinquant'anni di laurea e che, essendosi distinti per doti professionali ed umane, rappresentano ora per le nuove generazioni un esempio da imitare. Si tratta dei medici: **Amedeo Chimienti, Antonio Falabella, Giuseppe Nicola Fedele, Cosimo Ladogana, Armando Micoli, Marcello Salomone, Vittorio Scudella, Angelo Tagliente, Bruno Tripaldelli, Gaspare Valenti, Vincenzo Vernaglione**. Sono state invitate a partecipare le autorità civili, militari e religiose. Alla cerimonia prenderà parte anche l'**ammiraglio ispettore Enrico Mascia, capo del Corpo sanitario e ispettore di Sanità della Marina Militare**, cui è affidata la lettura magistrale "Attività duale della Sanità di Marina. Una preziosa opportunità". L'iniziativa ha lo scopo di rinsaldare i principi di solidarietà sociale e di pubblico servizio cui deve ispirarsi la professione medica.

FNOMCeO

INVALIDITA' CIVILE, DISABILITA' E HANDICAP, I MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI POSSONO INTERVENIRE NELLA CERTIFICAZIONE

La FNOMCeO interviene per fare chiarezza in merito alla possibilità per i medici in regime di attività libero professionale di intervenire nel processo di certificazione delle situazioni di invalidità civile, disabilità e handicap. La Federazione ricorda che il processo di accertamento della sussistenza di una delle seguenti condizioni: minorazioni civili (invalidità, cecità e sordomutismo), handicap (legge n. 104/1992), disabilità (legge n. 68/1999) è stato profondamente riformato dall'articolo 20 della legge n. 102/2009 che ha, tra l'altro, introdotto al gestione telematica della domanda di accertamento e del conseguente flusso documentale derivato. Alla citata legge ha fatto seguito la circolare del direttore Inps facente funzioni n. 131/2009, che ha stabilito in concreto le modalità operative per dare corso alla riforma introdotta. Sia la legge che la circolare fanno riferimento, per la fase di inoltro dell'istanza, alla figura del "medico certificatore" che può essere un libero professionista. L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN necessario è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Inps. Nella fase dell'accertamento vero e proprio, Effettuato da una commissione medico-legale insediata presso le Asl provinciali ed integrata, dal 2010, di diritto da un medico dell'Inps, il soggetto richiedente ha la facoltà di farsi assistere da un medico di sua fiducia e, anche in questo caso, può trattarsi di un medico che operi in regime di attività libero professionale. La presenza del medico dell'Inps si rende necessaria, poiché l'Istituto ha accentrato a sé l'erogazione dei sussidi connessi alle situazioni di invalidità e la gestione degli altri benefici di legge connessi al riconoscimento di condizioni di disabilità o handicap grave. La natura di organo collegiale di emanazione pubblica delle commissioni accertatrici è stabilita sia a tutela e garanzia dei singoli richiedenti, che vedono la propria situazione vagliata non da un solo professionista, ma da un organo collegiale, che dell'intera collettività che, all'accertamento della situazione di invalidità, disabilità o handicap,, interviene assumendosi i costi, anche onerosi, degli interventi di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Le commissioni accertatrici, responsabili in sede civile, penale ed in sede di giudizio contabile per danno erariale di quanto accertato e certificato, hanno la facoltà di richiedere che la certificazione di supporto eventualmente reputata necessaria provenga da un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. L'invio in strutture pubbliche o convenzionate per l'ottenimento dell'ulteriore certificazione richiesta, inoltre, risponde alla necessità di non gravare il soggetto richiedente, presumibilmente già in situazione di difficoltà, degli ulteriori costi derivanti dalla necessità di ottenere il certificato a pagamento. La Federazione segnala, però, che nulla osta, se le commissioni lo ritengono, a che il certificato sia stilato da un medico libero professionista. L'operato del libero professionista, infatti, non è scevro da responsabilità civili, penali e deontologiche. In conclusione, non è possibile, sulla scorta della legislazione vigente, escludere legittimamente i medici che operano in regime di libera professione dalla compilazione del certificato per l'istanza di accertamento della sussistenza di situazioni di invalidità, disabilità o handicap. Deve, inoltre, ritenersi legittimo l'intervento certificativo di medici operanti in regime di libera professione anche nella fase accertativa, pur sussistendo la facoltà, in capo alle commissioni accertatrici, di disporre l'invio, per tali certificazioni, in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

La Federazione conclude che l'esclusione dal processo di medici solo perché operanti in regime di attività libero professionale non è fondata su indici normativi, costituisce, in concreto, una grave limitazione all'esercizio dell'attività professionale e, non da ultimo, è fortemente penalizzante sia per i soggetti richiedenti che per le commissioni di accertamento che, senza alcuna ragione, sono private del valido contributo di medici esperti nelle patologie e disabilità trattate.

"REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI", IL CASO SOTTO LALENTE DEI MAGISTRATI E ORA ANCHE DELL'ANTITRUST

La FNOMCeO, dopo aver ricevuto altre segnalazioni, interviene nuovamente sulla vicenda relativa all'attività posta in essere dal "Registro Italiano dei Medici". Stanno pervenendo, infatti, a numerosi iscritti alla Federazione nazionale ulteriori solleciti di pagamento, questa volta da parte della società di recupero crediti Credit Business Resolution S.R.O. con sede a Praga, con intimazione al pagamento, entro pochi giorni, di somme di denaro "scontate", minacciando il professionista, in caso di inadempimento, di procedere alla instaurazione di un giudizio presso il Tribunale di Lisbona. La FNOMCeO fa sapere, fermo restando quanto da sempre sostenuto dalla Federazione circa l'illegittimità del preteso pagamento, di aver effettuato apposita segnalazione all'Antitrust, nonché di aver richiesto informazioni sull'esito delle indagini effettuate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, all'epoca dei fatti, si era occupata della questione. La Federazione nazionale terrà informati gli Ordini provinciali sugli ulteriori sviluppi della vicenda.

FNOMCeO**MEDICI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI CTU, L'AGENZIA DELLE ENTRATE FA CHIAREZZA SU FATTURAZIONE E REGIME FISCALE**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015, interviene in materia di fatturazione e regime fiscale dei compensi da versare ai medici, dipendenti in rapporto esclusivo, che svolgano attività di consulente tecnico d'ufficio (Ctu). In particolare, ha affermato che il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'Azienda sanitaria, qualora effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali, non è obbligato all'apertura della partita Iva né all'emissione di fattura elettronica. L'Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che per stabilire se è necessario o meno ricorrere alla fatturazione elettronica quando ci si trovi in relazione con una Pubblica Amministrazione, la regola cardine del sistema è quella che impone di verificare se un'operazione sia rilevante ai fini Iva e, in caso affermativo, considerare la natura del committente/concessionario: solo qualora si tratti di Pubblica Amministrazione sarà necessario procedere alla fatturazione elettronica, salvo le ipotesi in cui forme alternati vedi documentazione siano legislativamente previste.

L'Agenzia delle Entrate richiama poi quanto già chiarito in precedenti documenti di prassi (risoluzione n. 42/E del 2007) ossia che per i medici, dipendenti in rapporto esclusivo, autorizzati ad espletare consulenze medico-legali a titolo personale al di fuori dell'attività intramuraria, occorre distinguere l'ipotesi in cui le prestazioni siano rese all'Autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale da quella in cui tali prestazioni siano rese nel quadro di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili. Nella prima ipotesi, quella del giudizio penale, l'attività di consulenza prestata costituisce esercizio di pubblica funzione e, in base all'articolo 50, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 197 del 1986 (TUIR) non è di per sé idonea a configurare il presupposto soggettivo ai fini Iva, in quanto può essere in quanto può essere ricondotta all'esercizio di attività professionali o all'esercizio d'impresa solo se posta in essere da un soggetto che svolge altre attività di lavoro autonomo o d'impresa. Eventualità nella quale l'attività di consulenza tecnica d'ufficio, assumendo rilievo ai fini Iva, sarebbe da assoggettare a imposta e da documentare con fattura elettronica. Quanto alla seconda ipotesi, quella delle prestazioni rese nell'ambito di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili), l'Agenzia delle Entrate osserva che, se la consulenza è svolta con carattere di abitudine da parte del professionista, il relativo reddito dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del TUIR). Ne consegue l'applicabilità della disciplina prevista per i redditi di natura professionale (articolo 54 del TUIR) che implica, sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, non solo il necessario possesso (o apertura) della partita Iva, ma anche l'obbligo della fatturazione elettronica quando chi eroga i compensi è una Pubblica Amministrazione.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E MEDICO COMPETENTE, IL MINISTERO PRECISA QUANTO PREVISTO DALLE NORME

La FNOMCeO rende nota la risposta della Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 novembre scorso a due quesiti sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e sullo svolgimento del ruolo di medico competente.

Nel primo quesito si chiedeva se il lavoratore che può fare la richiesta di visita medica deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un'esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva o se la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo.

La Commissione Interpelli ha rilevato che «la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi».

In merito al secondo quesito, relativo all'obbligo del medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione Interpelli, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione «alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro».

SANITARI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI O INVALIDANTI, ECCO COSA PREVEDE LA NORMATIVA PER ACQUISIRE I CREDITI ECM

La FNOMCeO dà chiarimenti in merito ad eventuali esenzioni o esoneri dall'obbligo dell'acquisizione di crediti ECM per i sanitari affetti da patologie gravi e/o invalidanti, ma che continuano a svolgere, anche se in forma ridotta, la propria attività professionale. La Federazione ricorda la *ratio legis* che è alla base dell'ECM: promuovere l'aggiornamento continuo del medico (come di tutti gli altri operatori sanitari), al fine di garantire ai pazienti la migliore performance professionale. Un concetto questo affermato con forza nel disegno di legge 229/99, articolo 16 *quarter* "La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale..."

Fatta questa premessa la FNOMCeO ricorda che la normativa ECM e in particolare la determina della CNFC del 17 luglio 2013 "Esoneri, esenzioni, tutoraggio individuale, formazione all'ester..." prevede l'esenzione per motivi di salute, nella misura di 4 crediti per ogni mese, solo nei casi di temporanea sospensione dell'attività professionale.

Pertanto, i sanitari affetti da patologie grave e/o invalidanti iscritti all'Ordine e che continuano a svolgere la propria professione non sono previste esenzioni, (salvo valutazioni da parte della Commissione nazionale ECM per "eventuali posizioni non previste" nel paragrafo della sopracitata determina). A tale riguardo, un valido contributo per far fronte al debito formativo è dato dalla FAD (Formazione a distanza, modalità mediante la quale è possibile acquisire tutti i crediti previsti per il triennio), fruibile in larga misura *on line* su piattaforme telematiche, ambito nel quale la stessa FNOMCeO, come è noto, è da anni attiva con propri eventi, accreditati per tutte le discipline, in grado di soddisfare più del 50% del debito annuale dei medici e odontoiatri italiani.

Alcuni di questi corsi FAD sono anche fruibili su supporto cartaceo con valutazione dell'apprendimento mediante FAX ovvero in FAD blended con apprendimento su supporto cartaceo scaricabile dal portale www.fnomceo.it e la valutazione dell'apprendimento in eventi formativi presso l'Ordine di appartenenza.

OMCeO TARANTO

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA. ATTIVAZIONE GRATUITA PER GLI ISCRITTI

Si rammenta che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009), per tutti i professionisti iscritti agli Albi è obbligatoria l'attivazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) per le comunicazioni e-mail da e verso le Pubbliche Amministrazioni. L'Ordine di Taranto fornisce gratuitamente e senza limiti di tempo un indirizzo P.E.C. a tutti i propri iscritti.

Si invitano, pertanto, i colleghi che non avessero ancora provveduto a ritirare presso la sede dell'Ordine la busta chiusa individuale contenente le indicazioni necessarie all'attivazione gratuita della Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ed a comunicare il numero del proprio telefono cellulare per l'invio di sms. Considerata la sensibilità dei dati in essa contenuti, la busta dovrà essere ritirata personalmente o tramite un delegato munito di delega scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante. Anche il delegato dovrà essere munito di documento di riconoscimento.

CASSAZIONE: MALATTIA DEL LAVORATORE E INIDONEITÀ AL LAVORO HANNO NATURA E DISCIPLINA DIVERSE

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22410/2015 ha sottolineato la differenza tra malattia del lavoratore e inidoneità al lavoro. Infatti, pur essendo entrambe cause di impossibilità della prestazione, hanno natura e disciplina differenti.

La prima è di carattere temporaneo ed implica la totale impossibilità della prestazione, che determina la legittimità del licenziamento quando abbia causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda, invece, ha carattere permanente o durata indeterminata o indeterminabile e non implica necessariamente l'impossibilità della prestazione, consentendo la risoluzione del contratto, eventualmente previo accertamento della sua esistenza, con la procedura stabilita dall'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori.

CASSAZIONE: RILASCIO DEL CERTIFICATO PER IL PORTO D'ARMI, OMESSA SEGNALAZIONE DEI DISTURBI PSICHICI DEL PAZIENTE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22042/2015, pronunciandosi su un caso di omessa segnalazione di disturbi psichici nel certificato per il rilascio del porto d'armi, ha sottolineato la rilevanza causale dell'omissione della segnalazione, nel certificato anamnestico rilasciato dal medico curante, ai fini della richiesta di autorizzazione al rilascio del porto d'armi, nella successiva catena di eventi, avuto riguardo alla funzione che, nella previsione normativa, riveste tale passaggio iniziale dell'iter amministrativo, che è quella di fornire una prima base informativa, appunto anamnestica, per le successive determinazioni dei medici della Asl e degli altri funzionari chiamati a valutare ed attestare l'idoneità del richiedente.

IL TAR LAZIO SULLA NATURA GIURIDICA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SULLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Il Tar Lazio, con sentenza n. 13020/2015, si è pronunciato sulla natura giuridica degli Ordini professionali e sulle professioni regolamentate. Gli Ordini professionali, per la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse ad essi attribuite, sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della propria sfera giuridica come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'Ordine, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale. Per professione regolamentata si intende "l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".

Il Tar Lazio ha rilevato, infine, che la legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall'ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile. Infatti, un primo presupposto per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 4/2013 è che l'associazione professionale non svolga attività sanitaria, né riservata a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 cc.

TAR: I GIUDIZI MEDICO-LEGALI DI ORGANI TECNICI NON POSSONO ESSERE CONTRADDETTI DA CERTIFICAZIONI DI PARTE

Il Tar Friuli Venezia Giulia – sezione I -, con sentenza n. 481/2015, giudizi medico-legali resi dai competenti organi tecnici non possono essere contraddetti da eventuali certificazioni mediche di parte. I giudici amministrativi hanno stabilito, inoltre, che non possono ritenersi inficiati da difetto di motivazione i pareri medico-legali che, nel denegare il riconoscimento dell'infermità del dipendente da causa di servizio, contengano un attento esame della tipologia della prestazione lavorativa resa dal dipendente ed una qualificazione clinica della patologia sofferta.

TAR LECCE: DINIEGO DI SCELTA MEDICO DI BASE, SOLO IL PAZIENTE PUO' IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO

Il Tar di Lecce, con sentenza n. 390/2015, ha stabilito che, in caso di diniego di autorizzazione in deroga per la scelta del medico di base, con la quale viene negata la possibilità di indicare un professionista al di fuori dei limiti territoriali fissati dalla Asl, la legittimazione ad impugnare il provvedimento non risiede in capo al medico di Medicina generale, ma al paziente. Il caso contrario implicherebbe una sostituzione processuale.

L'ASL TARANTO DISTRIBUIRA' AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE LE PROVETTE PER GLI ESAMI NEL LABORATORIO OSPEDALIERO

È in atto, ormai da alcuni mesi, presso il Laboratorio analisi del presidio ospedaliero Santissima Annunziata l'accesso diretto per l'effettuazione degli esami ematochimici. Lo ricorda la Asl, sottolineando che, durante questo periodo, «si è avuto modo di verificare che molti utenti che dovevano effettuare gli esami delle urine per indagini chimico-cliniche, giungevano presso il Laboratorio analisi con dei contenitori non idonei, motivo per il quale successivamente venivano consegnate dagli addetti le provette idonee, creando non pochi disagi all'utenza. Per questo motivo si è pensato di distribuire ai medici di Medicina generale le provette adeguate da consegnare ai propri assistiti nel momento della prescrizione dell'esame».

PATOLOGIA CLINICA DEL "SANTISSIMA ANNUNZIATA", ATTIVA UNA NUOVA MODALITA' DI ACCESSO

Vi è una nuova modalità di accesso per gli utenti alla Struttura complessa di Patologia clinica presso il padiglione Vinci del presidio ospedaliero "Santissima Annunziata", in via Bruno n. 1, a Taranto. La nuova modalità di accesso diretta permette all'utente di eseguire gli esami nella stessa giornata tranne per alcune tipologie di prestazioni elencate di seguito: tamponi vaginali, BK (urine o espettorato), cariotipi, fibrosi cistica, dermatologia, trombofilia, profilo glic., tipizz, linfca., quantiferon, prelievo a domicilio.

COMUNICAZIONE CLINICA E COMUNICAZIONE PUBBLICA IN AMBITO SANITARIO, UN CORSO UNIVERSITARIO DI ALTA FORMAZIONE

"Comunicazione clinica e comunicazione pubblica in ambito sanitario": questo il tema del corso universitario di alta formazione organizzato, per l'anno accademico 2015/2016, dall'Università degli Studi di Bologna, dall'Accademia delle scienze di medicina palliativa e dalla Fondazione Hospice.

La capacità di comunicare in ambito sanitario richiede l'equilibrio di due aspetti: quello tecnico, che deriva dall'insegnamento, e quello culturale, più empatico e individuale.

Il professionista sanitario e solitamente impreparato ad affrontare le comunicazioni difficili con i pazienti e le famiglie in fasi critiche del percorso di malattia. Manca, infatti, una cultura della comunicazione, troppo spesso relegata a mero passaggio di informazioni, ineccepibile nel suo contenuto tecnico, ma lacunosa nella sua componente più umana. Allo stesso modo i referenti della comunicazione esterna delle strutture sanitarie e gli operatori dei media che si occupano di medicina si confrontano quotidianamente con l'influenza che i mass media esercitano sulla percezione del pubblico, in un'ottica di responsabilità etica verso i destinatari dell'informazione. Per questo la comunicazione pubblica deve esprimersi in maniera efficace, trasparente e inclusiva. Il corso di alta formazione in Comunicazione clinica e comunicazione pubblica in ambito sanitario prevede un percorso comune propedeutico, con l'obiettivo di definire le competenze di base e gli aspetti più importanti della comunicazione in ambito sanitario, utili a tutte le figure professionali.

Nella restante parte del corso, si avvieranno due indirizzi paralleli in funzione della professione (da scegliere in fase di iscrizione): Indirizzo clinico, rivolto ai professionisti sanitari, che approfondirà con l'ausilio di workshop, lezioni seminariali, e simulazioni interattive di tecniche di comunicazione le dinamiche all'interno della équipe sanitaria e verso il paziente e i familiari, al fine di promuovere lo sviluppo di competenze comunicative personalizzate.

Indirizzo divulgativo, aperto a tutte le figure professionali, sanitarie e non, che offrirà strumenti idonei per una divulgazione efficace e consapevole delle notizie che riguardano la salute.

Scadenza bando: 26 gennaio 2016; selezione: 10 febbraio 2016 ; scadenza immatricolazioni: 21 marzo 2016.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione: www.unibo.it.

Direttore Responsabile: Dr. Cosimo Nume

Via Crispi, 107 – 74100 TARANTO
Tel.: 0994521965
Fax: 0994527102
E-mail: segreteria.ta@postecert.it

Siamo su Internet!
www.omceo.ta.it

CORSO DI FLORITERAPIA CLINICA A BOLOGNA DA GENNAIO A GIUGNO

C'è un corso di Floriterapia clinica che si svolgerà a Bologna nelle giornate 31 gennaio, 28 febbraio, 20 marzo, 10 aprile, 15 maggio, 5 giugno 2016. L'iniziativa formativa si propone di fornire al medico le evidenze scientifiche e le competenze per l'efficace gestione con la Floriterapia dei disturbi emotivi, psicosomatici e somatopsichici nella pratica clinica della Medicina di base e specialistica. Il corso, finalizzato all'immediata applicazione, si svolgerà attraverso lezioni frontali, case-study, role-play e supervisioni cliniche. Gli interessati, per ricevere ulteriori informazioni, possono rivolgersi alla Segreteria organizzativa: Società Italiana di Floriterapia: tel. 333.3857130; e-mail: info.sif@libero.it.

... Le locandine

DIABETE MELLITO E IDONEITA' AL LAVORO, A DICEMBRE UN CORSO DI AGGIORNAMENTO A BRINDISI

"Diabete mellito ed idoneità al lavoro": questo il tema del corso di aggiornamento per tutto il personale della Sanità 975-143725 ED 1 che si svolgerà il prossimo 19 dicembre all'ospedale Di Summa di Brindisi. Direttore scientifico dell'evento: il dottor Antonio Montanile. Accreditamento per 100 persone (tutte le figure professionali della Sanità); crediti assegnati: 10,5; quota di iscrizione: 30 euro. L'importante evento formativo, articolato in due sessioni prenderà il via alle 8.00 e terminerà alle 17.30.

"THEORETICAL AND PRACTICAL SKILLS IN SKULL BASE TUMOUR MANAGEMENT", INCONTRO A MILANO

"Theoretical and practical skills in skull base tumour management: a multidisciplinary approach": è questo il tema del primo incontro che si terrà il 18 dicembre prossimo, dalle 8.45 alle 18.00, nell'aula magna della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori, a Milano. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Istituto neurologico Carlo Besta, dalla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori e dalla Regione Lombardia. La soglia minima di partecipazione richiesta è dell'80% delle ore totali previste. Secondo le indicazioni contenute nel decreto della Direzione Generale Sanità n. 12784 del 31 dicembre 2014, all'evento sono stati preassegnati 5,6 crediti Ecm. L'attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione. Le iscrizioni sono obbligatorie, saranno accettate in base all'ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Inviare la propria adesione utilizzando il modulo d'iscrizione via fax oppure via mail.

La domanda di partecipazione sarà da intendere accettata solo a seguito di ricevimento di relativa comunicazione via mail a cura dell'Ufficio formazione.

Segreteria organizzativa: Ufficio formazione, aggiornamento e didattica – Fondazione IRCCS Istituto neurologico Carlo Besta – via Celoria II, Milano. Tel. 02.23942547; fax 02.23942465; mail: formazione@istituto-besta.it. Destinatari: medici chirurghi specialisti in: Radiodiagnostica, Neuroradiologia; Neurochirurgia, Oncologia, Neurologia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia maxillo-facciale, Radioterapia. Fisici sanitari.

POLIZZE ASSICURATIVE, FORMALIZZATA UNA CONVENZIONE

Nell'ottica di ottimizzazione e risparmio dei costi assicurativi per le polizze professionali, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Taranto ha formalizzato una convenzione assicurativa con proposte di assoluto interesse. Tale convenzione è dedicata esclusivamente agli iscritti all'Ordine e prevede formule assicurative. Per conoscere le condizioni della convenzione è possibile richiedere informazioni agli uffici dell'Ordine oppure visitare il sito www.assicurazionisperanza.it accendendo al link dedicato.

NUOVO SERVIZIO GENERALI ITALIA SPA PER I MEDICI

Generali Italia SpA comunica che è attivo, ed è a disposizione dei medici di Medicina generale ed emergenza sanitaria territoriale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, all'indirizzo www.serviziomalattiamedici.it, il servizio di download dei moduli per l'apertura dei sinistri per i primi trenta giorni di malattia/infortunio relativi alle specifiche polizze Generali Italia SpA.